

597.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 2 – Iniziative del Governo per contrastare la criminalità)	7
Missioni vevoli nella seduta del 6 ottobre 1999	3	(Sezione 3 – Fenomeni di infiltrazioni criminali nelle case da gioco)	8
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3	(Sezione 4 – Definizione dell'assetto istituzionale dell'ENAV)	8
Procedimenti penali nei confronti di un deputato ai fini di deliberazioni in materia di insindacabilità (Annunzio della pendenza) .	4	(Sezione 5 – Iniziative del Governo in tema di flessibilità nei rapporti di lavoro)	8
Nomina ministeriale (Comunicazione)	4	(Sezione 6 – Orientamenti di politica economica generale del Governo)	9
Richieste ministeriali di parere parlamentare	4	(Sezione 7 – Sviluppo economico in Puglia e piena operatività del sistema aeroportuale della regione)	9
Atti di controllo e di indirizzo	4	(Sezione 8 – Incentivazione dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo)	9
Disegno di legge di conversione n. 6322	5	Interpellanze e interrogazioni	10
(Sezione 1 – Ordini del giorno)	5	(Sezione 1 – Apertura di una discarica nel territorio del parco nazionale del Vesuvio)	10
Interrogazioni a risposta immediata	7	(Sezione 2 – Presentazione congiunta da parte dei coniugi del modello unico della dichiarazione dei redditi)	12
(Sezione 1 – Notizie di stampa su una rete spionistica del KGB operante in Italia) ...	7		

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 3 — Tassazione dei premi aziendali « una tantum »)	14	Progetti di legge nn. 259-599-734-833-896-1170-1363-1938-ter-2207-bis-2208-2696-2838-3385-3685-3871-4624-5287	17
(Sezione 4 — Regolamentazione fiscale delle attività svolte nei centri sociali)	14	(Sezione 1 — Articolo 1, emendamenti ed articolo aggiuntivo)	17
(Sezione 5 — Provvedimenti per l'immediata esecuzione delle pronunce delle commissioni tributarie)	14	(Sezione 2 — Articolo 2 ed emendamenti) ..	18, 20
(Sezione 6 — Procedimento disciplinare nei confronti di un dipendente del Ministero delle finanze a Venezia)	15	(Sezione 3 — Articolo 3 ed emendamenti) ..	24
(Sezione 7 — Interventi contro il contrabbando di sigarette)	16	(Sezione 4 — Articolo 4 ed emendamenti) ..	25, 26
		(Sezione 5 — Articolo 5 ed emendamenti) ..	26, 27
		(Sezione 6 — Articolo 6)	27
		(Sezione 7 — Articolo 7, emendamenti e subemendamento)	28

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli
nella seduta del 6 ottobre 1999.**

Angelini, Berlinguer, Bindi, Bosco, Bressa, Calzolaio, Cardinale, Corleone, Armando Cossutta, D'Alema, D'Amico, Danese, De Franciscis, Diliberto, Dini, Fabris, Fassino, Jervolino Russo, Lento, Macca-nico, Mangiacavallo, Martino, Mattarella, Mattioli, Melandri, Morgando, Morselli, Ranieri, Rivera, Schietroma, Scoca, Sinisi, Solaroli, Treu, Turco, Vigneri, Visco, Vita.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Angelini, Berlinguer, Bindi, Bosco, Bressa, Calzolaio, Cardinale, Corleone, Armando Cossutta, D'Alema, D'Amico, Danese, De Franciscis, Diliberto, Dini, Fabris, Fassino, Jervolino Russo, Li Calzi, Macca-nico, Mangiacavallo, Martino, Mattarella, Mattioli, Melandri, Morgando, Morselli, Ranieri, Rivera, Schietroma, Scoca, Sinisi, Solaroli, Treu, Turco, Vigneri, Visco, Vita.

Annunzio di proposte di legge.

In data 5 ottobre 1999 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

POZZA TASCA: « Modifica dell'articolo 3 della legge 31 maggio 1975, n 191, in materia di arruolamento e partecipazione ai conflitti armati dei minori di anni diciotto » (6416);

BERRUTI: « Disposizioni concernenti la riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nelle zone di confine con Paesi non membri dell'Unione europea » (6417);

BATTAGLIA: « Istituzione dei centri di accoglienza comunali per le persone senza fissa dimora » (6418);

FINI ed altri: « Introduzione degli articoli 295-bis, 295-ter e 295-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, in materia di contrasto all'attività di contrabbando dei tabacchi lavorati esteri » (6419);

SUSINI: « Istituzione di una casa da gioco nel comune di Livorno » (6420).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

LUCIDI ed altri: « Disciplina degli istituti di vigilanza privata e delle guardie particolari giurate » (6132) *Parere delle Commissioni II, V, VI, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

II Commissione (Giustizia):

PALMA: « Nuove disposizioni per l'accesso alle magistrature ordinaria, amministrativa e contabile » (6278) *Parere delle Commissioni I, V e XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale);*

CAROTTI: « Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di assunzione delle dichiarazioni del coimputato e dell'imputato in procedimento connesso » (6339) *Parere della I Commissione*;

SPINI ed altri: « Modifiche all'articolo 656 del codice di procedura penale, in materia di esecuzione delle pene detentive » (6349) *parere della I Commissione*;

SARACENI ed altri: « Modifiche all'articolo 656 del codice di procedura penale, in materia di esecuzione delle pene detentive » (6350) *Parere della I Commissione*.

Annunzio della pendenza di due procedimenti penali nei confronti di un deputato ai fini di deliberazioni in materia di insindacabilità

Con due distinte lettere, entrambe pervenute in data 1° ottobre 1999, il deputato Tiziana PARENTI ha rappresentato alla Presidenza — allegando la relativa documentazione — che sono pendenti nei suoi confronti due procedimenti penali (tribunale di Roma, IX sezione penale, n. 3156/97 R.G.N.R., n. 8975/97 R.G.G.I.P. — tribunale di Roma, V sezione penale n. 17930/96 R.G.N.R., n. 6713/97 R.G.G.I.P.), ciascuno per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Trattandosi di questioni che attengono alla materia delle immunità parlamentari, i suddetti atti sono stati trasmessi alla Giunta per le autorizzazioni a procedere.

Comunicazione di una nomina ministeriale.

Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con lettera in data 5 ottobre 1999, ha dato co-

municazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della nomina dei componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Tale comunicazione è deferita alla V Commissione permanente (Bilancio).

Richieste ministeriali di parere parlamentare.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 30 settembre 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto di ripartizione per il 1999 della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale.

Tale richiesta è deferita, ai termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla V Commissione permanente (Bilancio), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 27 ottobre 1998.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 5 ottobre 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VIII Commissione permanente (Ambiente) che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 5 dicembre 1999.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentanti sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 6 SETTEMBRE 1999, N. 308, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI CESSIONE E CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS, NONCHÉ DI SOCIETÀ PER LA GESTIONE DEI RIMBORSI (6322)

(A.C. 6322 – sezione 1)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che l'accumulo rilevante dei crediti INPS è dovuto anche al vigente sistema sanzionatorio, eccessivamente oneroso sia per il soggetto debitore che dichiarati spontaneamente le somme da versare, sia per il soggetto debitore, individuato dall'accertamento ispettivo,

impegna il Governo

ad assumere gli atti di propria iniziativa per correggere il sistema sanzionatorio dei contributi al fine di ricondurlo verso livelli meno onerosi, prevedendo in particolare la riduzione degli interessi di dilazione, e verso criteri omogenei con quelli previsti per i tributi.

9/6322/1. Cherchi, Pasetto.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 6322, di conversione in legge del decreto-legge n. 308;

preso atto che:

l'articolo 3 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 prevede la responsabilità solidale del committente e dell'appaltatore

per l'adempimento delle obbligazioni su quest'ultimo gravanti presso i propri dipendenti;

la giurisprudenza si è espressa nel senso di prevedere che tale responsabilità solidale compete soltanto alle aziende di Stato e agli enti pubblici, con chiara esclusione di ogni responsabilità in capo alle amministrazioni suddette quando esse non sono organizzate in forma di azienda;

impegna il Governo

ad emanare una circolare interpretativa della citata disposizione, nel senso di prevedere che dalla responsabilità solidale relativa agli obblighi previdenziali ed assistenziali siano chiaramente escluse le amministrazioni degli enti locali.

9/6322/2. Chincarini, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 6322, di conversione in legge del decreto-legge n. 308,

impegna il Governo

affinché il recupero dei crediti derivanti dalla cartolarizzazione gravi in modo omogeneo sia a livello geografico che settoriale, tenendo adeguatamente conto delle dimensioni delle piccole e medie imprese.

9/6322/3. Giancarlo Giorgetti, Pagliarini, Paolo Colombo, Chincarini.

La Camera,

considerato che molte aziende intrattengono un contenzioso per crediti vantati dall'INPS e per i quali, anche in presenza di ricorso pendente, viene chiesto il fallimento, con grave danno per l'economia e l'occupazione, così come è già avvenuto in provincia di Trapani,

impegna il Governo

perché venga predisposto un provvedimento che consenta una dilazione di pagamento.

9/6322/4. Lucchese.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 6322, di conversione in legge del decreto-legge n. 308,

impegna il Governo

a trasmettere al Parlamento la relazione conclusiva e le eventuali relazioni periodiche del consulente per il monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*).

9/6322/5. Caparini.

La Camera,

premessi che l'articolo 1, lettera *h*) del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308 ha soppresso il comma 14 dell'articolo 13 della legge n. 448 del 1998, secondo il quale doveva restare fermo il diritto al risarcimento dei danni derivanti all'INPS dall'inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dal cessionario;

considerato che è invece opportuno chiarire la portata della disposizione di cui alla lettera *h*) dell'articolo 1 del decreto-legge n. 308, nel senso di precisare che l'esclusione dell'azione risarcitoria da parte dell'INPS concerne il solo patrimonio separato costituito dai crediti ceduti, per evitare che si determinino perdite finanziarie a carico dell'INPS medesimo;

impegna il Governo

ad applicare la lettera *h*) dell'articolo 1 del decreto-legge n. 308 nel senso che in ogni caso l'esclusione dell'azione risarcitoria da parte dell'INPS riguardi solo ed esclusivamente il patrimonio separato costituito dai crediti ceduti e siano comunque assicurati all'INPS i risultati positivi delle azioni risarcitorie.

9/6322/6.

« Armani, Possa ».

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

(Sezione 1 – Notizie di stampa su una rete spionistica del KGB operante in Italia)

FRAGALÀ, SELVA, ARMAROLI, LO PRESTI e SIMEONE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

in seguito al clamore suscitato dal servizio del quotidiano *Il Corriere della Sera* dello scorso sabato 2 ottobre 1999, secondo il quale l'esponente del Governo una volta al soldo dei servizi segreti sovietici potrebbe essere l'attuale Ministro per le riforme istituzionali, nonostante che l'indagine a suo tempo avviata nei confronti dell'onorevole Maccanico avesse comprovato l'assoluta infondatezza dei sospetti;

la pubblicazione di tale archiviata e infondata vicenda ha conciso con l'interesse sempre più crescente dell'opinione pubblica e della stampa italiana ed europea rispetto alla scoperta di una rete spionistica del KGB operante in Italia anche ai più alti livelli istituzionali di cui è prova nell'archivio Mitrokhin, trasmesso fin dal 1966 dal Governo inglese alla Presidenza del Consiglio e il cui contenuto è a tutt'oggi occultato al Parlamento ed all'opinione pubblica —:

se il Governo non reputi opportuno fornire delle risposte chiare ed univoche agli interrogativi che giungono da più parti in relazione ai contenuti dell'archivio (*dossier*) Mitrokhin, alla rete spionistica operante in Italia per conto del KGB, al motivo per cui questo archivio è stato occultato al Parlamento e alle Commissioni

competenti e quali iniziative abbia assunto il Governo per individuare e neutralizzare le spie italiane al soldo del KGB.

(3-04362)

(Sezione 2 – Iniziative del Governo per contrastare la criminalità)

PAROLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

la gravissima situazione della criminalità nel nostro Paese crea allarme e preoccupazione in un'opinione pubblica sempre più disorientata da quotidiani episodi di violenza e dalla debole risposta dello Stato;

a poco valgono le assicurazioni del Presidente del Consiglio che risultano pure espressioni verbali, specie se si considera la assoluta inadeguatezza delle misure previste per combattere il fenomeno;

ogni giorno si registra *l'escalation* di una criminalità che diventa sempre più spavalda ed inarrestabile mentre lo Stato stenta a prendere decisioni opportune ed adeguate affidando esclusivamente al coraggio ed allo spirito di abnegazione dei tutori dell'ordine la difesa dei cittadini e la sicurezza delle città;

nei centri a più alto rischio criminalità i sindaci chiedono misure urgenti per reprimere il gravissimo fenomeno e la risposta dello Stato risulta per lo meno insufficiente se non addirittura sconcertante;

un clamoroso esempio è costituito dagli impegni presi dal Governo a seguito dell'incontro con il sindaco di Brescia:

a) invio di circa 50 nuovi agenti;

b) trasferimento di 250 nomadi (di cui un terzo bambini) in altra località;

c) non concessione della libertà provvisoria a chi non fornisse le proprie generalità;

l'episodio in questione pone in evidenza l'approssimazione e la contusione di una risposta che al contrario, dovrebbe essere rassicurante e forte —:

quali sia, in termini realistici e concreti, la politica del Governo rispetto all'*escalation* criminale, della quale bisogna prendere atto senza ricorrere alle sole espressioni verbali, e le conseguenti misure che intende adottare. (3-04358)

(Sezione 3 - Fenomeni di infiltrazioni criminali nelle case da gioco)

RIZZI, PAGLIARINI, STUCCHI e CAVALIÈRE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

nelle case da gioco nel nord Italia si vanno manifestando sempre più rilevanti problemi di trasparenza della gestione e di controllo del rispetto della normativa finalizzata ad impedire il riciclaggio di denaro di provenienza illecita o, addirittura, di provenienza mafiosa;

fenomeni di scarsa trasparenza o irregolarità nella gestione delle case da gioco sono molto frequenti; emblematiche in tal senso sono le accuse concernenti l'amministrazione del comune di Campione d'Italia, riguardanti la gestione del Casinò; al proposito non si può non esprimere sconcerto sulle affermazioni del sindaco Roberto Salmoiraghi durante la seduta del consiglio comunale di mercoledì 15 settembre 1999 che, dopo aver rievocato gli avvenimenti degli ultimi mesi sulla vicenda « Casinò municipale d'Italia », ha dichiarato: « il Casinò è cosa nostra e non ci debbono essere interferenze da parte di nessuno »;

il controllo delle case da gioco, particolarmente per quanto riguarda il tema

del controllo e della prevenzione da infiltrazioni criminali finalizzate a favorire il riciclaggio di denaro sporco, appare in misura sempre crescente tema di grande rilevanza politica —:

quali valutazioni dia il Governo delle situazioni delle case da gioco sotto questo specifico profilo e se non ritenga opportuno, nel caso segnalato, disporre la nomina di una Commissione d'inchiesta.

(3-04359)

(Sezione 4 - Definizione dell'assetto istituzionale dell'ENAV)

ROGNA MANASSERO DI COSTIGLIOLE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

la Camera, con proprio ordine del giorno (9/5507/22), approvato il 22 settembre 1999, ha impegnato il Governo a valutare l'opportunità di revocare il Presidente dell'ENAV, Luciano Mancini, ed il gruppo dirigente della società e a firmare il contratto di programma dell'ENAV, da sottoporre al parere del Parlamento, al fine di definire l'assetto istituzionale dell'azienda;

la delicata situazione dell'ENAV richiede interventi equilibrati e tempestivi —:

quali iniziative il Governo intenda prendere rispetto agli impegni suddetti, ricordando che in particolare, la vicenda del contratto Vitrociset richiede di essere analizzata sulla scorta di una verifica di congruità da parte di un'apposita commissione, e che solo in base a tale verifica si possono poi prendere i successivi provvedimenti. (3-04360)

(Sezione 5 - Iniziative del Governo in tema di flessibilità nei rapporti di lavoro)

LOMBARDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

è stata più volte sottolineata da parte del Presidente del Consiglio l'importanza

di introdurre nel nostro sistema sociale, e, in particolare, nell'ambito dei rapporti di lavoro, elementi di flessibilità che rispondano insieme alle esigenze produttive e di servizio alla clientela e, insieme, ai nuovi costumi di vita delle persone;

è stata anche sottolineata la necessità di ridurre gli eccessivi vincoli legislativi e regolamentari che pesano sull'attività produttiva, mortificando la volontà di intraprendere —:

quale intenda essere l'impegno di Governo per procedere più decisamente in tale linea, contrastando la tendenza presente in alcune componenti parlamentari, anche di maggioranza, volta a introdurre nuovi vincoli e nuove limitazioni nell'ambito del lavoro, come ad esempio la proposta di legge sulle rappresentanze sindacali, quella sui lavori atipici, quella sui diritti del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e, altre ancora. (3-04361)

(Sezione 6 — Orientamenti di politica economica generale del Governo)

NESI. — *Al presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere:

a quale linea di politica economica generale egli si sia attenuto nel corso dei numerosi incontri che — secondo quanto si apprende da comunicati ufficiali — ha avuto in questi ultimi tempi con esponenti del mondo economico italiano, incontri che hanno normalmente preceduto iniziative destinate a modificare profondamente le strutture del sistema economico nazionale. (3-04363)

(Sezione 7 — Sviluppo economico in Puglia e piena operatività del sistema aeroportuale della regione)

OSTILLIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere:

quali iniziative siano state sinora attivate e si intendano adottare a breve per

superare la perdurante situazione di emergenza con riferimento all'ordine pubblico, alle attività economiche ed agli investimenti, al sistema dei trasporti e dei servizi a rete, in cui si trova il territorio della Puglia, anche a seguito degli eventi bellici di oltre Adriatico, con particolare riguardo anche ai collegamenti aerei della regione con l'Europa dell'Est e con Milano Linate ed allo stato complessivo di operatività del sistema aeroportuale pugliese, affidato in concessione ad unico soggetto. (3-04364)

(Sezione 8 — Incentivazione dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo)

CAMPATELLI, MALAGNINO, CARUANO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il 22 dicembre 1998 è stata pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* la legge n. 441 riguardante le norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, legge le cui disposizioni costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale del nostro Paese; tale legge ha lo scopo, nel quadro delle normative comunitarie, di promuovere e di valorizzare l'imprenditoria giovanile nel settore agricolo con particolare riferimento all'inserimento e alla permanenza di giovani agricoltori;

pur troppo ad un anno dalla pubblicazione i decreti di attuazione sono bloccati da ritardi ingiustificati che rischiano di vanificare le innovazioni volute dal Parlamento e negano le agevolazioni previste a favore dei giovani imprenditori italiani —:

se si intenda procedere in tempi rapidi ad emanare le norme attuative sopra richiamate, consentendo pertanto il pieno sviluppo di un settore di fondamentale rilevanza economica e sociale. (3-04365)

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

(Sezione 1 – Apertura di una discarica nel territorio del parco nazionale del Vesuvio)

A) Interrogazioni:

COLA. — *Ai Ministri dell'interno e dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

il 2 maggio 1997, con pedissequo provvedimento del Consiglio dei ministri, il prefetto di Napoli veniva delegato all'apertura di una discarica nell'area di proprietà della società Sari di Terzigno, ubicata nel territorio del Parco nazionale del Vesuvio;

tale grave decisione, si fondava sul decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1995 nel quale, infatti, veniva prevista la possibilità di aprire discariche di rifiuti solidi e urbani nella zona 2 del territorio del Parco nazionale del Vesuvio;

nel corso degli anni fino al 1998, il consiglio direttivo dell'Ente parco, il Tar Campania ed i consigli comunali di San Giuseppe Vesuviano, Boscoreale, Boscotrecase e Trecase si sono espressi, con varie ed esaustive motivazioni, contro tale grave prospettiva;

l'apertura della discarica acuirebbe i già allarmanti rischi di frane e di dissesto idrogeologico della zona; renderebbe meno agevole la tutela del patrimonio faunistico e botanico; ostacolerebbe il programma di risanamento della zona che potrà essere realizzato attraverso l'abbattimento dei manufatti costruiti abusivamente, l'intensificazione della lotta al bracconaggio e l'attività di prevenzione degli incendi boschivi; determinerebbe, altresì, una condizione di degrado che potrebbe coinvolgere

i vicini centri di Pompei, Boscoreale, Boscotrecase, Trecase, noti per il rilevante interesse archeologico;

tale sciagurata prospettiva impedirebbe il raggiungimento delle finalità che hanno determinato l'istituzione dell'Ente parco Vesuvio e cioè la tutela di una natura incomparabile da preservare e da far apprezzare con iniziative imprenditoriali turistiche, peraltro già avviate;

va considerato altresì, che la regione Campania ha già avviato le procedure della gara per la costruzione di un termodistruttore;

la discarica in oggetto dovrebbe raccogliere i rifiuti solidi urbani di circa settanta comuni con una popolazione complessiva di circa un milione cinquecentomila utenti;

con dubbia responsabilità, in circa tre anni non sono state individuate, pur in presenza di validi suggerimenti, aree alternative;

molti deputati hanno promosso iniziative presso le autorità interessate tendenti a scongiurare l'apertura della discarica —:

quali iniziative si intendano adottare in brevissimi tempi affinché sia evitato il rischio dell'apertura della discarica di cui in premessa. (3-03283)

(21 gennaio 1999)

CENNAMO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

in data 2 maggio 1997 veniva emessa un'ordinanza del Consiglio dei Ministri

dove si delegava (articolo 4) il prefetto di Napoli all'apertura di una discarica nella ex cava Sari di Terzigno nel territorio del Parco nazionale del Vesuvio;

l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1995 sulle misure di salvaguardia del Parco nazionale del Vesuvio prevede per la zona 2 del territorio del parco l'autorizzazione dell'Ente per l'apertura di discariche di rifiuti solidi urbani;

il Consiglio direttivo dell'Ente parco, a partire dal giugno 1995, per cinque volte ha deliberato il parere contrario alla localizzazione della discarica;

in data 31 marzo 1998 veniva emessa una nuova ordinanza del Consiglio dei Ministri in cui non si faceva più alcun cenno alla discarica da allocarsi nella ex cava Sari ma si rinviava alle precedenti ordinanze per tutto quanto non compreso in essa;

in data 17 marzo 1998 il Tar Campania emetteva una sentenza di sospensione del provvedimento ritenendo illogica l'allocazione di una discarica di rifiuti in un'area protetta;

i consigli comunali di Boscoreale, San Giuseppe Vesuviano, Trecase, Boscotrecase, Massa di Somma, nonché la comunità del parco e la provincia di Napoli manifestavano a più riprese la loro opposizione alla discarica di rifiuti nel territorio del parco nazionale del Vesuvio;

l'ordinanza del Consiglio dei Ministri attribuisce poteri straordinari al prefetto di Napoli appellandosi alla legge sulle calamità naturali anche se la questione dei ritardi nello smaltimento dei rifiuti in Campania non può riferirsi ad eventi naturali e tanto meno essere stata causata da essi;

il servizio geologico nazionale ha espresso forti perplessità tecniche sulla individuazione del sito facendo rilevare i rischi di frana e di dissesto idrogeologico della zona;

il dipartimento di zoologia dell'università Federiciana di Napoli ha rilevato nella zona interessata la presenza di specie animali di particolare interesse faunistico, ritornate *in loco* in seguito al regime di controllo e conservazione della natura attuato dall'Ente parco;

a partire dall'istituzione del parco nazionale sono evidenti i segnali di una reale svolta nella politica territoriale vesuviana con l'abbattimento di case abusive, con la scomparsa del devastante fenomeno degli incendi boschivi, con l'estinzione del bracconaggio, con la chiusura di tutte le discariche abusive nel territorio vesuviano, tristemente famose per l'intreccio di interessi di clan malavitosi legati alla camorra connessi allo scarico di rifiuti di ogni genere;

la localizzazione della discarica vanificherebbe tutti questi sforzi ed incrinerebbe l'immagine stessa dello Stato impegnato a tutti i livelli nella lotta contro lo scempio del territorio e contro gli interessi illeciti legati a questo fenomeno deludendo contemporaneamente i cittadini vesuviani che proprio grazie alla istituzione dell'area protetta hanno finalmente visto chiudere le discariche sul loro territorio;

l'apertura della discarica danneggerebbe gli investimenti dei privati in iniziative imprenditoriali turistiche, agricole e agrituristiche indotte dalla istituzione dell'area protetta e già avviate;

il Consiglio direttivo dell'Ente parco nell'ambito delle iniziative tese al recupero ambientale di aree degradate che hanno, tra l'altro, consentito di avviare le procedure per il recupero dell'ex cava del Carcavone nei comuni di Pollena Trocchia e di Massa di Somma, ha deliberato il 22 settembre 1998 lo stanziamento di fondi per la riqualificazione ambientale dell'area in cui sarebbe prevista la discarica;

la stessa incomberebbe sui centri abitati di Boscotrecase, Boscoreale, Trecase e Pompei, centri di notevole interesse archeologico e con alta densità abitativa, incrementando i rischi di inquinamento ambientale in un'area già compresa nella

zona rossa del piano per la protezione civile dell'area vesuviana;

la regione Campania ha in atto la gara per la costruzione degli impianti di termodistruzione e cogenerazione, la cui entrata in funzione è prevista per la metà del 1999, pertanto verrebbe a decadere la necessità stessa della discarica;

la Legambiente in una perizia giurata di valutazione d'impatto ambientale presentata al Tar Campania individuava siti alternativi ubicati al di fuori del territorio del parco nazionale;

i rischi legati alla infiltrazione camorristica nelle attività imprenditoriali ed al condizionamento delle pubbliche amministrazioni sono ancora altissimi nell'area ed è testimoniato dal suo stesso recente provvedimento di commissariamento del Consiglio comunale di Boscoreale motivato « per la tutela dell'integrità del sindaco »;

la commissione ambiente della Camera dei deputati ha sollecitato il Governo affinché intervenga nel merito di questo problema, chiedendo anche alla prefettura di Napoli di verificare l'esistenza di siti alternativi e le ragioni che presiedono all'ipotesi di localizzazione di una discarica in un'area protetta, nonché all'assenza di ricerca di soluzioni alternative nonostante la posizione contraria dell'Ente parco —:

quali iniziative urgenti intenda adottare per impedire l'allocazione della discarica nel territorio del Parco nazionale del Vesuvio. (3-04352)

(4 ottobre 1999)

(ex 4-21504 del 13 gennaio 1999)

(Sezione 2 — Presentazione congiunta da parte dei coniugi del modello unico della dichiarazione dei redditi)

B) Interpellanze:

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle finanze, per sapere — premesso che —:

il diritto dei coniugi a presentare la dichiarazione dei redditi delle persone fi-

siche congiunta è previsto dall'articolo 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114, norma che sino ad oggi non è stata abrogata;

la nuova modulistica predisposta dal ministero, denominata modello unico compensativo, non consente né la dichiarazione congiunta, e neanche la compensazione tra debiti e crediti fra i coniugi come avveniva per gli anni passati;

si determinerà una difficoltà per i contribuenti nella divisione degli acconti versati come pure nella ripartizione degli oneri deducibili sostenuti all'interno della famiglia, in mancanza di una tempestiva informativa, nell'anno di imposta precedente sull'imputazione degli stessi oneri, in particolare per le spese sanitarie e per le spese scolastiche dei figli;

si pone, inoltre, il problema per la dichiarazione dei redditi 1997, laddove un coniuge può risultare a credito e l'altro a debito senza poter operare l'indispensabile compensazione —:

se il modello sia stato predisposto in conformità alla normativa vigente e se esso sia coerente con il dettato costituzionale dell'articolo 31;

se il ministro interpellato intenda assumere iniziative a chiarimento della suddetta questione e se non ritenga che tale desiderio di cambiamento stia determinando confusione, disagi e complicazioni ai contribuenti anziché la tanto reclamizzata semplificazione fiscale e se, infine, tale orientamento ministeriale non induca alla separazione fiscale delle famiglie, favorendo il riconoscimento fiscale delle unioni di fatto, quale preludio alla parificazione tra famiglie fondate sul matrimonio e unioni di fatto, anche omosessuali.

(2-01074) « Volontè, Teresio Delfino, Manzione, Tassone ».

(28 aprile 1998)

VOLONTÈ. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

a conclusione dell'esame del provvedimento collegato alla legge finanziaria

1999 è stato accolto come raccomandazione l'ordine del giorno 9/5267/26, presentato dall'interrogante con cui si impegnava il Governo a ripristinare la dichiarazione congiunta per i coniugi, sia relativamente al modello 730 che al modello 740, nel pieno rispetto della normativa vigente, in conformità dell'articolo 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114, e dell'articolo 31 della Costituzione —:

attraverso quali iniziative e in quali tempi il Ministro interrogato intenda dare seguito all'impegno assunto dal Governo accogliendo l'ordine del giorno. (3-03078)

(Interrogazione non iscritta all'ordine del giorno ma vertente sullo stesso argomento).

VOLONTÈ, TASSONE e GRILLO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

con precedenti atti di sindacato ispettivo, gli interroganti hanno chiesto che sia consentita, in sede di modello unico, la dichiarazione congiunta dei coniugi;

tale richiesta è stata disattesa per motivi tecnici, in quanto non si renderebbe possibile una compensazione fra coniugi, quando uno dei due è lavoratore autonomo e, come tale, soggetto di imposta Iva, che ha la possibilità di compensare le diverse imposte con un versamento unico;

tale motivazione non affronta e risolve un problema che ha motivazioni ben più importanti che attengono all'istituto familiare;

d'altra parte allo stato attuale vi sarebbe un diverso trattamento fra coniugi, entrambi lavoratori dipendenti, che possono effettuare la dichiarazione congiunta con modello 730, ed i lavoratori autonomi, a cui tale possibilità non viene riconosciuta;

i contribuenti, anche se lavoratori dipendenti, potrebbero non voler usufruire del modello 730, per motivi di riservatezza —:

se, al di là delle ben note difficoltà tecniche, certamente superabili, non si in-

tenda mettere subito allo studio la possibilità, con la prossima dichiarazione dei redditi, di consentire a tutti i coniugi, sia essi lavoratori dipendenti che lavoratori autonomi, di presentare il modello unico di dichiarazione congiunta. (3-03390)

(Interrogazione non iscritta all'ordine del giorno ma vertente sullo stesso argomento)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle finanze, per sapere — premesso che:

il nuovo modello unico di dichiarazione dei redditi che doveva rappresentare un profondo cambiamento in direzione della semplificazione delle dichiarazioni dei redditi, recuperando un nuovo rapporto tra cittadini e fisco si sta dimostrando inidoneo a migliorare tale rapporto in quanto, nel mentre si preoccupa di compensare le imposte (Irpef, Ilor, Iva e Irap) in capo al dichiarante, non consente più la compensazione tra coniugi dichiaranti, distruggendo la famiglia come entità fiscale;

tale scelta, al di là di solenni proclami per campagne promosse per la diffusione della solidarietà, fa venire meno la solidarietà familiare determinando la pericolosa « rottura » di un diritto consolidato —:

se la scelta del Governo non significhi imboccare surrettiziamente la via del riconoscimento delle unioni di fatto piuttosto che rinsaldare la famiglia fondata sul matrimonio;

se non ritenga che siano stati violati i fondamentali principi fissati negli articoli 29 e 31 della Carta Costituzionale;

se intenda correggere urgentemente tale iniquità intervenendo affinché già nella dichiarazione per i redditi 1997 i coniugi contribuenti possano operare la reale compensazione dei redditi familiari.

(2-01107) « Teresio Delfino, Volontè, Tassone ».

(12 maggio 1998)

(Sezione 3 – Tassazione dei premi aziendali « una tantum »)**C) Interrogazione:**

VOLONTÈ. — *Al Ministro delle finanze.*
— Per sapere — premesso che:

l'azione di contrasto all'erosione fiscale ha assunto aspetti paradossali;

tale è il caso della tassazione dei gadget aziendali, che vengono tassati nel valore superiore a lire cinquecentomila;

non vi è infatti una precisa destinazione tra *benefits*, finalizzati a determinare un reddito occulto aggiuntivo che sfugge alla tassazione, e premi aziendali *una tantum*, concessi in occasioni di particolari avvenimenti o anniversari come il venticinquesimo anno di servizio costante nella stessa azienda —:

se non ritenga opportuno intervenire urgentemente per correggere tale assurda distorsione fiscale evitando che venga tassato perfino il premio fedeltà all'azienda.
(3-03202)

(11 gennaio 1999)

(Sezione 4 – Regolamentazione fiscale delle attività svolte nei centri sociali)**D) Interrogazione:**

CENTO, LUCIDI e SCIACCA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la Cooperativa sociale La Cacciarella dopo cinque anni di attività ha quasi ultimato i lavori di restauro e ristrutturazione del casale all'interno del Parco della Cacciarella togliendo l'intera area dal degrado e restituendola ai cittadini del quartiere come area verde perfettamente fruibile;

all'interno del casale sono ospitate molte associazioni sportive, ambientaliste, culturali;

l'unica fonte di reddito minimo attraverso cui è possibile sopportare i costi di

gestione del parco e del casale (restauro, manutenzione e cura del verde, i giochi per i bambini, la fornitura di panchine, sedie e tavoli, lo spazio video all'interno del Casale, le mostre e gli spazi musicali) sono le attività di servizio, di ristoro e di mensa che sono attivate a bassi costi per i cittadini;

in molte occasioni pubbliche l'amministrazione comunale ha elogiato queste attività e ha espresso disponibilità e impegno a favore della Cacciarella e dei suoi operatori;

il 23 luglio 1998 alle ore 21,30 circa mentre era in corso una manifestazione a sostegno del Parco archeologico tiburtino con un video e un concerto di musica popolare la Guardia di Finanza durante un'operazione di controllo presso La Cacciarella redigeva un verbale in cui si richiama gravi sanzioni amministrative e con un altro verbale multava un cittadino che in quel momento consumava una bevanda presso il punto di ristoro;

le attività svolte nel casale, la sua ristrutturazione e messa a norma sono autofinanziate anche attraverso le attività di ristoro che ivi vengono svolte —:

quali iniziative intenda intraprendere per predisporre una regolamentazione fiscale delle attività svolte nei centri sociali e culturali, capace di tenere conto del carattere non a scopo di lucro delle stesse e comunque non paragonabile alle tradizionali attività commerciali di ristorazione.
(3-02759)

(29 luglio 1998)

(Sezione 5 – Provvedimenti per l'immediata esecuzione delle pronunce delle commissioni tributarie)**E) Interrogazione:**

DELMASTRO DELLE VEDOVE e FINO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la vittoria del contribuente nei confronti del fisco nell'ambito del processo

tributario, spesso comporta la condanna alla rifusione delle spese processuali;

l'amministrazione finanziaria, per ragioni ignote, non dà esecuzione alle sentenze ritenendo normale che lo Stato sia inadempiente rispetto alle giudiziali pronunce;

tale atteggiamento — letteralmente inqualificabile — contribuisce ad avvelenare ulteriormente il clima fra contribuente e fisco —:

se non ritenga assolutamente doveroso dare urgenti disposizioni affinché l'amministrazione finanziaria provveda a dare spontanea ed immediata esecuzione alle pronunce esecutive delle commissioni tributarie. (3-03190)

(20 dicembre 1998)

(Sezione 6 — Procedimento disciplinare nei confronti di un dipendente del Ministero delle finanze a Venezia)

F) Interrogazione:

TARADASH. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri delle finanze e della funzione pubblica.* — Per sapere — premesso che:

il 18 gennaio 1999 è stato avviato un procedimento disciplinare nei confronti di un dipendente dell'amministrazione delle finanze di Venezia, il dottor Maurizio Marchiori, poiché « non sono noti all'amministrazione finanziaria la veste giuridica e lo scopo del movimento Fisco etico » e poiché il dottor Marchiori non ci ha comunicato la propria adesione a Fisco etico« ;

il movimento Fisco etico, di cui il dottor Marchiori è tra i fondatori, si è costituito da poco fissando le proprie finalità in una Costituzione fiscale presentata proprio dal dottor Marchiori sul quotidiano « la Padania » nel quale spiegava che il documento era nato come strumento di difesa per il cittadino dopo un'analisi approfondita del sistema fiscale che aveva

portato ad individuare due problemi di fondo del sistema stesso: la scarsa funzionalità degli strumenti adottati dall'amministrazione fiscale e la riforma gestionale e di bilancio;

i principi sanciti dalla Costituzione fiscale sono i seguenti: la necessità di una normazione di tipo autonomo e federativo; l'istituzione dell'unicità delle imposte; l'equità del prelievo fiscale e la determinazione di limiti della capacità contributiva; l'istituzione di organismi di partecipazione alla gestione dell'amministrazione finanziaria formati da rappresentanti dei contribuenti; l'istituzione di un sistema di regole a garanzia dei contribuenti e l'istituzione di organi di difesa degli stessi;

il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni riconosce ai pubblici dipendenti il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti dei cittadini, imponendo loro di tenere informato il dirigente dell'ufficio dei rapporti con gli organi di stampa;

l'articolo 21 della Costituzione sancisce la libertà di manifestazione del pensiero e l'articolo 18 garantisce la libertà di associazione; entrambi prevedono la fissazione di limiti solo in base ad una legge —:

se non ritengano di adottare tempestivamente ogni iniziativa per garantire il rispetto da parte delle amministrazioni dello Stato dei diritti fondamentali dei cittadini e dei pubblici dipendenti;

se non ritengano indispensabile verificare la legittimità del procedimento disciplinare avviato nei confronti del dottor Marchiori, considerando che oggetto delle contestazioni è il libero esercizio di diritti fondamentali espressamente garantiti dalla Costituzione;

se non ritengano opportuno verificare che l'azione dei dirigenti dell'amministrazione finanziaria di Venezia sia ispirata ai criteri di imparzialità e di buon andamento dell'attività amministrativa e sia rispettosa dei diritti dei pubblici dipendenti che presso di essa prestano servizio;

quali provvedimenti intendano adottare per evitare che i provvedimenti adottati dall'amministrazione finanziaria nei confronti del dottor Marchiori siano lesivi di posizioni giuridicamente rilevanti di cui egli è titolare quale cittadino e quale pubblico dipendente;

se non ritengano necessario riformare quelle disposizioni del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni che risultano palesemente in contrasto con i principi di libertà statuiti dalla Costituzione. (3-03291)
(22 gennaio 1999)

(Sezione 7 – Interventi contro il contrabbando di sigarette)

G) Interrogazione:

MARENGO, GASPARRI, RICCIO, POLIZZI, AMORUSO, CONTENTO, CARLO PACE, MANZONI, ANTONIO RIZZO, IACOBELLIS e TRINGALI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il contrabbando di sigarette ha raggiunto proporzioni di estrema gravità sia per l'entità delle imposte evase che per il dispiego di strutture e risorse, che sono ormai a disposizione della intera criminalità organizzata;

a fronte di tale crescente e consolidata attività, che vede protagonista quasi esclusivamente una sola multinazionale del tabacco che sembra godere di particolari protezioni politiche in Italia, nessun serio

contrasto è stato contrapposto dal Governo al noto traffico illegittimo;

il Governo, nonostante i sessanta feriti della Guardia di finanza, nonostante alcune gravissime rivelazioni della DIA alla Commissione parlamentare antimafia, continua consapevolmente ad ignorare e sottovalutare il grave fenomeno del contrabbando e non è riuscito a superare le obiezioni della multinazionale neppure per la vendita dei tabacchi sequestrati, che permangono nei depositi delle manifatture sino al definitivo deterioramento;

giungono indicazioni sempre più precise e documentazioni fotografiche, note al comando della Guardia di finanza di Bari, circa la presenza, nei porti di Bar in Montenegro e di Valona e Saseno in Albania, di centinaia di motoscafi veloci dotati di radar, nonché di strutture distributrici, mentre in Italia appare sempre più evidente l'intenzione del Governo di trasferire a chi domina il mercato del tabacco l'intera struttura monopolistica, valutata circa 2.300 miliardi —:

se non ritengano che il permissivismo manifestato dal Governo nel contrastare i traghettamenti sia a scopo di contrabbando che di trasporto di profughi, non consenta di creare nel mercato interno convenienti disponibilità di prodotto contrabbandato, sino a quando la nota multinazionale non gestirà il mercato stesso in regime monopolistico;

come il Governo intenda contrastare i traffici illeciti pilotati tra il Montenegro, l'Albania e l'Italia. (3-03328)

(27 gennaio 1999)

PROGETTI DI LEGGE: POZZA TASCA ED ALTRI; CORDONI ED ALTRI; MARTINAT ED ALTRI; TRANTINO; NARDINI ED ALTRI; DI CAPUA ED ALTRI; GAMBALE; MUSSI ED ALTRI; CORDONI ED ALTRI; CORDONI ED ALTRI; SCHMID ED ALTRI; BARRAL E BALOCCHI; SAONARA; BERGAMO; PRESTIGIACOMO ED ALTRI; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; NARDINI ED ALTRI: DISPOSIZIONI PER IL SOSTEGNO DELLA MATERNITÀ E DELLA PATERNITÀ, PER IL DIRITTO ALLA CURA E ALLA FORMAZIONE E PER IL COORDINAMENTO DEI TEMPI DELLE CITTÀ (259-599-734-833-896-1170-1363-1938-ter-2207-bis-2208-2696-2838-3385-3685-3871-4624-5287)

(A.C. 259 — sezione 1)

**ARTICOLO 1 DEL PROGETTO DI LEGGE
NEL TESTO UNIFICATO DELLA COM-
MISSIONE**

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge promuove un equilibrio tra tempi di lavoro, di cura, di formazione e di relazione, mediante:

a) l'istituzione dei congedi dei genitori e l'estensione del sostegno ai genitori di soggetti portatori di *handicap*;

b) l'istituzione del congedo per la formazione continua e l'estensione dei congedi per la formazione;

c) il coordinamento dei tempi di funzionamento delle città e la promozione dell'uso del tempo per fini di solidarietà sociale.

**EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUN-
TIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1
DEL TESTO UNIFICATO**

ART. 1.

Al comma 1, all'alinea, dopo le parole: di cura aggiungere le seguenti: e/o assistenza.

1. 1. Michielon, Paolo Colombo.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: dei congedi dei genitori con le seguenti: di congedi parentali per genitori.

1. 2. Michielon, Paolo Colombo.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, la parola: lavoro.

1. 3. Michielon, Paolo Colombo.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis (Campagne informative) - 1.
Al fine di diffondere la conoscenza delle disposizioni della presente legge, il Mini-

stro per la solidarietà sociale è autorizzato a predisporre, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, apposite campagne informative, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio destinati allo scopo.

1. 01. La Commissione.

(A.C. 259 — sezione 2)

**ARTICOLO 2 DEL PROGETTO DI LEGGE
NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE**

CAPO II

**CONGEDI PARENTALI,
FAMILIARI E FORMATIVI**

ART. 2.

(Congedi dei genitori).

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

« Il diritto di assentarsi dal lavoro di cui all'articolo 7, ed il relativo trattamento economico, sono riconosciuti anche se l'altro genitore non ne ha diritto. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 7 e al comma 2 dell'articolo 15 sono estese alle lavoratrici di cui alla legge 29 dicembre 1987, n. 546, madri di bambini nati a decorrere dal 1° gennaio 2000. Alle predette lavoratrici i diritti previsti dal comma 1 dell'articolo 7 e dal comma 2 dell'articolo 15 spettano limitatamente ad un periodo di tre mesi, entro il primo anno di vita del bambino ».

2. L'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è sostituito dal seguente:

« ART. 7. — 1. Nei primi otto anni di vita del bambino ciascun genitore ha diritto ad assentarsi dal lavoro, anche contempora-

neamente all'altro, secondo le modalità stabilite dal presente articolo. Le assenze dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto ad assentarsi dal lavoro compete:

a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di astensione obbligatoria di cui all'articolo 4, primo comma, lettera c), della presente legge, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;

b) al padre lavoratore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;

c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.

2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto ad assentarsi dal lavoro per un periodo non inferiore a tre mesi, il limite di cui alla lettera b) del comma 1 è elevato a sette mesi e il limite complessivo delle assenze dei genitori di cui al medesimo comma è conseguentemente elevato a undici mesi.

3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro, secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni.

4. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto, altresì, ad assentarsi dal lavoro durante le malattie del bambino di età inferiore a otto anni, dietro presentazione di certificato rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe il decorso del periodo di ferie in godimento da parte del genitore.

5. I periodi di assenza di cui ai commi 1 e 4 sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica

natalizia. Ai fini della fruizione del congedo di cui al comma 4, la lavoratrice ed il lavoratore sono tenuti a presentare una dichiarazione rilasciata ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che l'altro genitore non sia assente dal lavoro negli stessi giorni per il medesimo motivo ».

3. L'articolo 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è sostituito dal seguente:

« ART. 15. — 1. Le lavoratrici hanno diritto ad un'indennità giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione per tutto il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro stabilita dagli articoli 4 e 5 della presente legge. Tale indennità è comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia.

2. Per i periodi di astensione facoltativa di cui all'articolo 7, comma 1, ai lavoratori e alle lavoratrici è dovuta:

a) fino al terzo anno di vita del bambino, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi; il relativo periodo, entro il limite predetto, è coperto da contribuzione figurativa;

b) fuori dei casi di cui alla lettera a), fino al compimento dell'ottavo anno di vita del bambino, e comunque per il restante periodo di astensione facoltativa, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, nell'ipotesi in cui il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria; il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa, attribuendo come valore retributivo per tale periodo il 200 per cento del valore massimo dell'assegno sociale, proporzionato ai periodi di riferimento, salva la facoltà di integrazione da parte dell'interessato, con riscatto ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, ovvero con versamento dei relativi contributi secondo i criteri e le modalità della prosecuzione volontaria.

3. Per i periodi di assenza per malattia del bambino di cui all'articolo 7, comma 4, è dovuta:

a) fino al compimento del terzo anno di vita del bambino, la contribuzione figurativa;

b) successivamente al terzo anno di vita del bambino e fino al compimento dell'ottavo anno, la copertura contributiva calcolata con le modalità previste dal comma 2, lettera b).

4. Il reddito individuale di cui al comma 2, lettera b), è determinato secondo i criteri previsti in materia di limiti reddituali per l'integrazione al minimo.

5. Le indennità di cui al presente articolo sono corrisposte con gli stessi criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie dall'ente assicuratore della malattia presso il quale la lavoratrice o il lavoratore è assicurato e non sono subordinate a particolari requisiti contributivi o di anzianità assicurativa ».

4. All'articolo 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Ai periodi di riposo di cui al presente articolo si applicano le disposizioni in materia di contribuzione figurativa, nonché di riscatto ovvero di versamento dei relativi contributi previsti dal comma 2, lettera b) dell'articolo 15 ».

5. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori adottivi o affidatari. Qualora, all'atto dell'adozione o dell'affidamento, il minore abbia un'età compresa fra sei e dodici anni, il diritto di assentarsi dal lavoro, ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, può essere esercitato nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare. Nei confronti dei lavoratori a domicilio e degli addetti ai servizi domestici e familiari, le disposizioni dell'articolo 15 della citata legge n. 1204 del 1971, come sostituito dal comma 3 del presente articolo, si applicano limitatamente al comma 1.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 2.

Al comma 1, capoverso, sopprimere il primo periodo.

* **2. 12.** Polizzi, Pampo, Contento, Armani, Napoli, Alemanno.

Al comma 1, capoverso, sopprimere il primo periodo.

* **2. 20.** Lombardi.

Al comma 1, capoverso, sopprimere il primo periodo.

* **2. 22.** Taborelli.

Al comma 1, capoverso, sopprimere il primo periodo.

* **2. 27.** Acierno.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 4 della legge 30 dicembre 1971 n. 1204 la lettera c) è sostituita dalle seguenti:

« c) durante i quattro mesi dopo il parto per il primo figlio;

d) durante i cinque mesi dopo il parto per il secondo figlio;

e) durante i sei mesi dopo il parto per il terzo figlio;

f) durante gli otto mesi dopo il parto per una nascita gemellare;

g) durante gli undici mesi dopo il parto per una nascita trigemellare o plurigemellare ».

2. 1. Lucchese.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. L'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è sostituito dal seguente:

« ART. 7 - 1. Nei primi otto anni di vita del bambino entrambi i genitori hanno individualmente diritto, salvo preavviso, ad assentarsi dal lavoro per periodi cumulativamente non superiori a nove mesi, comprendenti il periodo di astensione obbligatoria di cui all'articolo 4, primo comma, lettera c), della presente legge, e secondo le seguenti modalità:

a) la madre lavoratrice, trascorso il periodo di astensione obbligatoria di cui all'articolo 4, primo comma, lettera c), della presente legge, per un periodo non superiore ai sei mesi;

b) il padre lavoratore, per un periodo non superiore a sei mesi;

c) i due genitori non possono esercitare simultaneamente il diritto al congedo parentale. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al presente comma, il genitore è tenuto a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque con un periodo non inferiore a 15 giorni.

2. All'atto della richiesta il lavoratore interessato dovrà presentare al proprio datore di lavoro una dichiarazione del datore di lavoro dell'altro coniuge da cui risulti il numero dei mesi da quest'ultimo goduti a titolo di astensione facoltativa *post-partum*.

3. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno individualmente diritto, altresì, a 5 giorni di permesso annuo non retribuito per le malattie del bambino di età compresa fra 3 e 8 anni, dietro presentazione di certificato medico rilasciato dal medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero, interrompe il decorso del periodo di ferie in godimento da parte del genitore.

4. Ai fini di cui ai commi 1 e 3, il lavoratore interessato, presenta al proprio

datore di lavoro una dichiarazione da cui risulti la rinuncia dell'altro genitore ad avvalersi dei diritti di cui sopra.

5. Il lavoratore interessato, entro dieci giorni dalla dichiarazione di cui al comma precedente, dovrà altresì presentare al proprio datore di lavoro una dichiarazione del datore di lavoro del coniuge da cui risulti l'avvenuta rinuncia.

6. Nel rispetto dei limiti imposti dalla disciplina di legge, ulteriori modalità di esercizio del diritto all'astensione facoltativa ed ai permessi per malattia del bambino, possono essere definite dalla contrattazione collettiva».

* **2. 13.** Polizzi, Pampo, Contento, Armani, Napoli, Alemanno.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. L'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è sostituito dal seguente:

«ART. 7 - 1. Nei primi otto anni di vita del bambino entrambi i genitori hanno individualmente diritto, salvo preavviso, ad assentarsi dal lavoro per periodi cumulativamente non superiori a nove mesi, comprendenti il periodo di astensione obbligatoria di cui all'articolo 4, primo comma, lettera c), della presente legge, e secondo le seguenti modalità:

a) la madre lavoratrice, trascorso il periodo di astensione obbligatoria di cui all'articolo 4, primo comma, lettera c), della presente legge, per un periodo non superiore ai sei mesi;

b) il padre lavoratore, per un periodo non superiore a sei mesi;

c) i due genitori non possono esercitare simultaneamente il diritto al congedo parentale. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al presente comma, il genitore è tenuto a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque con un periodo non inferiore a 15 giorni.

2. All'atto della richiesta il lavoratore interessato dovrà presentare al proprio da-

tore di lavoro una dichiarazione del datore di lavoro dell'altro coniuge da cui risulti il numero dei mesi da quest'ultimo goduti a titolo di astensione facoltativa *post-partum*.

3. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno individualmente diritto, altresì, a 5 giorni di permesso annuo non retribuito per le malattie del bambino di età compresa fra 3 e 8 anni, dietro presentazione di certificato medico rilasciato dal medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero, interrompe il decorso del periodo di ferie in godimento da parte del genitore.

4. Ai fini di cui ai commi 1 e 3, il lavoratore interessato, presenta al proprio datore di lavoro una dichiarazione da cui risulti la rinuncia dell'altro genitore ad avvalersi dei diritti di cui sopra.

5. Il lavoratore interessato, entro dieci giorni dalla dichiarazione di cui al comma precedente, dovrà altresì presentare al proprio datore di lavoro una dichiarazione del datore di lavoro del coniuge da cui risulti l'avvenuta rinuncia.

6. Nel rispetto dei limiti imposti dalla disciplina di legge, ulteriori modalità di esercizio del diritto all'astensione facoltativa ed ai permessi per malattia del bambino, possono essere definite dalla contrattazione collettiva ».

* **2. 24.** Prestigiacomo.

Al comma 2, capoverso 1, primo periodo, sopprimere le parole: , anche contemporaneamente all'altro.

2. 33. La Commissione.

Al comma 2, capoverso 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Nelle imprese con un numero di dipendenti non superiore a quindici la contrattazione collettiva può individuare limiti alla fruizione contemporanea dei periodi di assenza di

cui al presente comma nell'ipotesi in cui entrambi i genitori prestino la propria attività nella medesima unità produttiva.

2. 28. La Commissione.

Al comma 2, capoverso 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ; qualora i genitori lavorino presso la stessa azienda possono assentarsi dal lavoro contemporaneamente per un periodo non superiore a tre mesi.

2. 2. Michielon, Paolo Colombo.

Al comma 2, capoverso 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ; qualora i genitori lavorino presso la stessa azienda non possono assentarsi dal lavoro contemporaneamente salvo parere favorevole del datore di lavoro.

2. 3. Michielon, Paolo Colombo.

Al comma 2, capoverso 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ; qualora i genitori lavorino presso la stessa azienda con meno di 20 dipendenti non possono assentarsi dal lavoro contemporaneamente salvo consenso del datore di lavoro.

2. 5. Michielon, Paolo Colombo.

Al comma 2, capoverso 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ; qualora i genitori lavorino presso la stessa azienda con meno di 15 dipendenti non possono assentarsi dal lavoro contemporaneamente salvo consenso del datore di lavoro.

2. 4. Michielon, Paolo Colombo.

Al comma 2, capoverso 2, dopo le parole: tre mesi aggiungere le seguenti: nel primo anno di vita del bambino.

2. 6. Michielon, Paolo Colombo.

Al comma 2, capoverso 2, dopo le parole: tre mesi aggiungere la seguente: consecutivi.

2. 7. Michielon, Paolo Colombo.

Al comma 2, capoverso 3, sopprimere le parole: , secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque.

2. 17. Valpiana, Nardini, Cangemi.

Al comma 2, sostituire il capoverso 4, con il seguente:

4. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno individualmente diritto, altresì, a 5 giorni di permesso annuo non retribuito per le malattie del bambino di età compresa tra 3 e 8 anni, dietro presentazione di certificato medico rilasciato dal medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero, interrompe il decorso del periodo di ferie in godimento da parte del genitore.

* **2. 23.** Lombardi.

Al comma 2, sostituire il capoverso 4, con il seguente:

4. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno individualmente diritto, altresì, a 5 giorni di permesso annuo non retribuito per le malattie del bambino di età compresa tra 3 e 8 anni, dietro presentazione di certificato medico rilasciato dal medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero, interrompe il decorso del periodo di ferie in godimento da parte del genitore.

* **2. 25.** Acierno.

Al comma 2, capoverso 4, primo periodo, sopprimere la parola: alternativamente.

2. 18. Valpiana, Nardini, Cangemi.

Al comma 2, capoverso 4, primo periodo, dopo le parole: otto anni aggiungere le seguenti: ovvero di età compresa fra tre e otto anni, in quest'ultimo caso nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno per ciascun genitore.

2. 29. La Commissione.

Al comma 2, sopprimere il capoverso 5.

2. 19. Valpiana, Nardini, Cangemi.

Al comma 3, capoverso 1, sostituire le parole: all'80 per cento con le seguenti: al 100 per cento.

2. 8. Lucchese.

Al comma 3, capoverso 2, lettera a), sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 70 per cento.

2. 9. Lucchese.

Al comma 3, capoverso 2, lettera b), sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 50 per cento.

2. 10. Lucchese.

Al comma 3, capoverso 2, lettera b), sostituire le parole: individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte con le seguenti: familiare netto sia inferiore a 4,5 volte.

2. 11. Michielon, Paolo Colombo.

Al comma 4, all'alinea, sostituire le parole: è aggiunto, in fine, il, seguente comma con le seguenti: sono aggiunti, in fine, i seguenti commi.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

In caso di parto plurimo i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive

rispetto a quelle previste dal comma 1 del presente articolo possono essere utilizzate dal padre ».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 10.

2. 30. La Commissione.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Qualora la madre lavoratrice allatti al seno, il periodo di riposo di cui all'articolo 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è elevato di un'ora al giorno per il primo anno di vita e il limite complessivo dei periodi di riposo dei genitori di cui al medesimo comma è conseguentemente elevato a due ore.

2. 15. Valpiana, Nardini, Cangemi.

Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: qualunque sia l'età in cui il minore viene accolto nella famiglia, per un periodo di tre anni dall'ingresso nel nucleo familiare

2. 16. Valpiana, Nardini, Cangemi.

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

* **2. 14.** Polizzi, Pampo, Contento, Armani, Napoli, Alemanno.

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

* **2. 23.** Prestigiacomo.

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

* **2. 26.** Acierno.

Al comma 5, sopprimere il terzo periodo.

2. 32. La Commissione.

Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: Nei confronti dei lavoratori a domicilio e degli addetti con le seguenti: Nei confronti delle lavoratrici a domicilio e delle addette.

2. 34. La Commissione.

(A.C. 259 – sezione 3)

**ARTICOLO 3 DEL PROGETTO DI LEGGE
NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE**

ART. 3.

(Congedi per eventi e cause particolari).

1. La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica. In alternativa, nei casi di documentata grave infermità, il lavoratore e la lavoratrice possono concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa.

2. I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati che abbiano almeno cinque anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda o amministrazione possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie individuate ai sensi del comma 4, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali; il lavoratore può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.

3. I contratti collettivi disciplinano le modalità di partecipazione agli eventuali

corsi di formazione del personale che riprende l'attività lavorativa dopo la sospensione di cui al comma 2.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto, di concerto con i Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e per le pari opportunità, provvede alla definizione dei criteri per la fruizione dei congedi di cui al presente articolo, all'individuazione delle patologie specifiche ai sensi del comma 2, nonché alla individuazione dei criteri per la verifica periodica relativa alla sussistenza delle condizioni di grave infermità dei soggetti di cui al comma 1.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 3.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3. (Congedi per eventi e cause particolari). - 1. Il lavoratore e la lavoratrice hanno diritto ad un permesso non retribuito di tre giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché risulti indispensabile la presenza immediata del lavoratore o della lavoratrice interessati. La stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice deve risultare da certificazione anagrafica.

2. I permessi previsti al comma 1, sono da ritenersi assorbiti in quelli concessi, anche a titolo generico, dalla contrattazione collettiva e non si applicano ai lavoratori assunti con contratto a termine. Restano salve le disposizioni di miglior favore al riguardo previste dalla contrattazione collettiva.

3. I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati che abbiano almeno cinque anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda, possono richiedere per

gravi e documentati motivi familiari, individuati dalla contrattazione collettiva, un periodo di congedo, non superiore a sei mesi. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione.

3. 1. Polizzi, Pampo, Contento, Armani, Napoli, Alemanno.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: convivente fino alla fine del periodo con la seguente: partner.

3. 2. Valpiana, Nardini, Cangemi.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: che abbiano almeno cinque anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda o amministrazione.

3. 4. La Commissione.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: richiedere con la seguente: ottenere.

3. 3. Valpiana, Nardini, Cangemi.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: posto di lavoro aggiungere le seguenti: non ha diritto alla retribuzione.

3. 5. La Commissione.

(A.C. 259 – sezione 4)

**ARTICOLO 4 DEL PROGETTO DI LEGGE
NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE**

ART. 4.

(Congedi per la formazione).

1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative al diritto allo studio di

cui all'articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i dipendenti da datori di lavoro pubblici o privati, che abbiano almeno cinque anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda o amministrazione, possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa.

2. Per « congedo per la formazione » si intende quello finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro.

3. Durante il periodo di congedo per la formazione il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non è computabile nell'anzianità di servizio, non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi. Una grave e documentata infermità, individuata sulla base dei criteri stabiliti dal medesimo decreto di cui all'articolo 3, comma 4, intervenuta durante il periodo di congedo, di cui sia data comunicazione scritta al datore di lavoro, dà luogo ad interruzione del congedo medesimo.

4. Il datore di lavoro può non accogliere la richiesta di congedo per la formazione ovvero può differirne l'accoglimento nel caso di comprovate esigenze organizzative. I contratti collettivi prevedono le modalità di fruizione del congedo stesso, individuano le percentuali massime dei lavoratori che possono avvalersene, disciplinano le ipotesi di differimento o di diniego all'esercizio di tale facoltà e fissano i termini del preavviso, che comunque non può essere inferiore a trenta giorni.

5. Il lavoratore può procedere al riscatto del periodo di cui al presente articolo, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 4.

Sopprimerlo.

- * **4. 3.** Polizzi, Pampo, Contento, Armani, Napoli, Alemanno.

Sopprimerlo.

- * **4. 6.** Taborelli.

Al comma 1, sostituire le parole: undici mesi, continuativo o frazionato con le seguenti: otto mesi se continuativo ovvero quindici mesi se frazionato.

- 4. 1.** Michielon, Paolo Colombo.

Al comma 1, dopo le parole: o frazionato aggiungere le seguenti: in non più di due periodi.

- 4. 7.** Bastianoni.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: nella medesima azienda.

- 4. 2.** Michielon, Paolo Colombo.

Al comma 2, sostituire la parola: formative con le seguenti: di approfondimento culturale e formativo.

- 4. 4.** Valpiana, Nardini, Cangemi.

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: ad interruzione del congedo medesimo con le seguenti: a sospensione del congedo per un periodo pari alla durata della malattia certificata.

- 4. 5.** Valpiana, Nardini, Cangemi.

(A.C. 259 - sezione 5)

ARTICOLO 5 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 5.

(Congedi per la formazione continua).

1. I lavoratori, occupati e non occupati, hanno diritto a proseguire i percorsi di formazione per tutto l'arco della vita, per accrescere conoscenze e competenze. Lo Stato, le regioni e gli enti locali assicurano un'offerta formativa integrata e modulare, accreditata secondo le disposizioni del regolamento attuativo dell'articolo 17 della legge 24 giugno 1997 n. 196, che consenta percorsi formativi personalizzati, sulla base di crediti formativi e di certificazione valida in ambito nazionale ed europeo. La formazione può corrispondere ad autonoma scelta del lavoratore ovvero essere predisposta dall'azienda, attraverso i piani formativi aziendali o territoriali concordati tra le parti sociali, previsti dal citato articolo 17 della legge n. 196 del 1997.

2. La contrattazione collettiva di categoria, nazionale e decentrata, definisce il monte ore da destinare ai congedi di cui al presente articolo, i criteri per l'individuazione dei lavoratori e le modalità di orario e retribuzione connesse alla partecipazione ai percorsi di formazione.

3. A fronte di accordi contrattuali che prevedano quote di riduzione di orario finalizzate alla formazione dei lavoratori, anche attraverso l'utilizzo delle 150 ore, delle banche delle ore o di altri strumenti, tra cui il *part time* e gli anni sabbatici, i costi degli interventi di formazione vengono cofinanziati attraverso le risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni, entro il limite di lire 30 miliardi annue.

4. Il Fondo interprofessionale per la formazione continua, di cui al regolamento

attuativo dell'articolo 17 della legge 24 giugno 1997 n. 196, per gli obiettivi ivi previsti, può essere integrato, sulla base di accordi anche settoriali, attraverso l'apporto di risorse finanziarie, professionali, temporali, logistiche e organizzative.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 5.

Sopprimerlo.

- * **5. 2.** Polizzi, Pampo, Contento, Armani, Napoli, Alemanno.

Sopprimerlo.

- * **5. 3.** Taborelli.

Sopprimerlo.

- * **5. 4.** Bastianoni.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5. (*Congedi per la formazione continua*) - 1. I lavoratori, occupati e non occupati, hanno diritto a proseguire i percorsi di formazione per tutto l'arco della vita, per accrescere conoscenze e competenze professionali. Lo Stato, le regioni e gli enti locali assicurano un'offerta formativa articolata sul territorio e, ove necessario, integrata, accreditata secondo le disposizioni dell'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni, e del relativo regolamento di attuazione. L'offerta formativa deve consentire percorsi personalizzati, certificati e riconosciuti come crediti formativi in ambito nazionale ed europeo. La formazione può corrispondere ad autonoma scelta del lavoratore ovvero essere predisposta dall'azienda, attraverso i piani formativi aziendali o territoriali concordati tra le parti sociali in coerenza con quanto previsto dal citato articolo 17 della legge n. 196 del 1997 e successive modificazioni.

2. La contrattazione collettiva di categoria, nazionale e decentrata, definisce il monte ore da destinare ai congedi di cui al presente articolo, i criteri per l'individuazione dei lavoratori e le modalità di orario e retribuzione connesse alla partecipazione ai percorsi di formazione.

3. Gli interventi formativi che rientrano nei piani aziendali o territoriali di cui al comma 1 possono essere finanziati attraverso il fondo interprofessionale per la formazione continua, di cui al regolamento di attuazione del citato articolo 17 della legge n. 196 del 1997.

4. Le regioni possono finanziare progetti di formazione dei lavoratori che, sulla base di accordi contrattuali, prevedano quote di riduzione dell'orario di lavoro, nonché progetti di formazione presentati direttamente dai lavoratori. Per le finalità del presente comma è riservata una quota, pari a lire 30 miliardi annue, del fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dei tesoro, del bilancio e della programmazione economica, provvede annualmente, con proprio decreto, a ripartire fra le regioni la predetta quota, sentita la Conferenza Stato-Regioni.

5. 5. La Commissione.

Al comma 2, dopo le parole: da destinare ai congedi aggiungere le seguenti: per formazione continua.

5. 1. Michielon, Paolo Colombo.

(A.C. 259 - sezione 6)

ARTICOLO 6 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 6.

(Anticipazione del trattamento di fine rapporto).

1. Oltre che nelle ipotesi di cui all'articolo 2120, ottavo comma, del codice ci-

vile, il trattamento di fine rapporto può essere anticipato ai fini delle spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come sostituito dall'articolo 2, comma 2, della presente legge, e di cui agli articoli 4 e 5 della medesima. L'anticipazione è corrisposta unitamente alla retribuzione relativa al mese che precede la data di inizio del congedo. Le medesime disposizioni si applicano anche alle domande di anticipazioni per indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto, comunque denominate, spettanti a lavoratori dipendenti da datori di lavoro pubblici e privati.

2. Gli statuti delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, possono prevedere la possibilità di conseguire ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del citato decreto legislativo n. 124 del 1993, un'anticipazione delle prestazioni per le spese da sostenere durante i periodi di fruizioni dei congedi di cui agli articoli 4 e 5 della presente legge.

3. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale e per la solidarietà sociale, sono definite le modalità applicative delle disposizioni del comma 1 in riferimento ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

(A.C. 259 — sezione 7)

**ARTICOLO 7 DEL PROGETTO DI LEGGE
NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE**

ART. 7.

(Prolungamento dell'età pensionabile).

1. I soggetti che usufruiscono, avendone diritto, dei congedi previsti all'articolo 4, comma 1, hanno diritto a prolungare il

rapporto di lavoro di un periodo corrispondente, anche in deroga alle disposizioni concernenti l'età di pensionamento obbligatoria.

**EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTO
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO**

ART. 7.

Sopprimerlo.

* **7. 1** Michielon, Paolo Colombo.

Sopprimerlo.

* **7. 4.** Polizzi, Pampo, Contento, Armani, Napoli, Alemanno.

Sopprimerlo.

* **7. 6.** Prestigiaco. *mo.*

Sostituirlo con il seguente:

ART. 7. (Accredito di contributi previdenziali figurativi) - 1. I genitori di persone afflitte da *handicap* grave certificato dalle commissioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, che hanno maturato una anzianità contributiva di 25 anni potranno ottenere dall'INPS un accredito di 10 anni di contributi figurativi al fine di disporre della possibilità di andare in pensione con il requisito contributivo di 35 anni.

7. 5. Pozza Tasca, Piscitello, Di Capua.

**SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO
7. 7. DELLA COMMISSIONE**

All'emendamento 7.7., comma 1, primo periodo, dopo le parole: a richiesta aggiun-

gere le seguenti: e previo consenso del datore di lavoro.

0. 7. 7. 1. Vito, Prestigiacomò.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 7 (*Prolungamento dell'età pensionabile*) — 1. I soggetti che usufruiscono dei congedi previsti dall'articolo 4, comma 1, possono, a richiesta, prolungare il rapporto di lavoro di un periodo corrispondente, anche in deroga alle disposizioni concernenti l'età di pensionamento obbligatoria. La richiesta deve essere comunicata al datore di lavoro con un preavviso non

inferiore a sei mesi rispetto alla data prevista per il pensionamento.

7. 7. La Commissione.

Al comma 1, sostituire le parole: hanno diritto a con le seguenti: possono, previo consenso del datore di lavoro.

7. 2. Michielon, Paolo Colombo.

Al comma 1, sostituire le parole: hanno diritto a con le seguenti: possono, a richiesta.

7. 3. Michielon, Paolo Colombo.